Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. ___212_____ del __28.02.2017_____

Registro Settore n. 33 del **02.02.2017**

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera “a” - avv. Marina Cantone e Sena Giovanna (delibera di C.C. n.52 del 21.11.2016).

( ) LIQUIDAZIONE (*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____. Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2016, a norma dell'art.194, comma 1 lett. A) del D.L.vo n.267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 417/2016, emessa dal Giudice di Pace, nel ricorso promosso da Sena Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Cantone;

Che con la sentenza di che trattasi il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento danni in favore di Sena Giovanna, nella misura di € 450,00 quale sorta capitale oltre € 34,34 quale interessi, per un totale di € 484,34, nonché al pagamento delle spese processuali a favore dell' avv. Marina Cantone, antistatario, per l'ammontare di € 1.098,43 compreso IVA e CPA;

Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati al n. 2200 sul cap. 2495/29 del bilancio 2016;

Visto che l'avv. Marina Cantone ha trasmesso copia della parcella n. 2 del 19.12.2016, prodotta al cliente;

Che la richiamata sentenza del Giudice di Pace n.417/2016 condannava la ditta "La Precisa s.r.l." a tenere indenne il Comune di Marigliano di tutte le conseguenze e gli esborsi anticipati o pagati all'attrice;

Che è stata accertata la somma di € 1.576,99 sul capitolo di bilancio 483/0 esercizio finanziario 2016 accertamento n. 1171;

Dato atto che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo *"ancorché…rese a terzi o nell'interesse di terzi"*, il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare all'avv. Marina Cantone, con studio in Scisciano alla via Mazzini 21 - P.I. 08004931211, a fronte della parcella n.2 del 19.12.2016, la somma di € 927,40, ai sensi art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n.98/2011;
- di emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Marina Cantone per l'importo di € 927,40;
- liquidare alla sig.ra Giovanna Sena, residente a Scisciano alla via Risorgimento n.121 K, C.F. SNEGNN71M46E955P, la somma di € 484,34;
- dare atto che la somma complessiva di € 1.411,74 risulta impegnata al n. 2200 cap. 2495/29 Bilancio 2016;
- dare atto che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 171,03;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il responsabile segreteria

dott.ssa Giuseppa Capone

Il Responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice